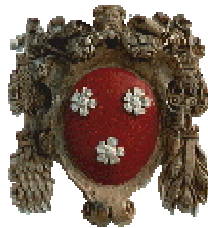


STATUTO DEL COMUNE DI MONOPOLI



*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21 settembre 2000
Modificato con deliberazione Commissariale n. 5 del 27 agosto 2002
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15 luglio 2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 luglio 2013*

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia Statutaria.....	4
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Territorio e sede Comunale.....	5
Art. 4 - Stemma e Gonfalone.....	6
Art. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi.....	6
Art. 6 - Programmazione e cooperazione.....	6
Art. 6 bis - Pari Opportunità.....	7

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

Art. 7 - Organi	7
Art. 8 - Deliberazioni del Consiglio Comunale.....	8
Art. 9 - Consiglio Comunale.....	8
Art. 10 - Sessioni e convocazione	9
Art. 11 - Linee programmatiche di mandato.....	10
Art. 12 - Commissioni.....	100
Art. 13 - Consiglieri	11
Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	12
Art. 15 - Gruppi Consiliari.....	12
Art. 16 - Sindaco	13
Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione	133
Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza	14
Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione	144
Art. 20 - Vice Sindaco.....	144
Art. 21 - Mozioni di sfiducia	15
Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	15
Art. 23 - Giunta Comunale	155
Art. 24 - Composizione	16
Art. 25 - Nomina	16
Art. 26 - Funzionamento della Giunta	16
Art. 27 - Competenze.....	17

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - Partecipazione e decentramento

Art. 28 - Partecipazione popolare.....	18
--	----

CAPO II - Associazionismo e volontariato

Art. 29 - Associazionismo.....	19
Art. 30 - Diritti delle associazioni e volontariato	19

CAPO III - Modalità di partecipazione

Art. 31 - Consultazioni	19
Art. 32 - Petizioni	20
Art. 33 - Proposte	20
Art. 34 - Referendum	200
Art. 35 - Accesso agli atti.....	21
Art. 36 - Diritto di informazione	211
Art. 37 - Istanze	22

[CAPO IV - Difensore Civico] ABROGATO	
[ART. 38 – FUNZIONI] ABROGATO	222
[ART. 39 - FACOLTÀ E PREROGATIVE] ABROGATO	23
[ART. 40 - NOMINA] ABROGATO	233
[ART. 41 - DECADENZA] ABROGATO	244
[ART. 42 - RELAZIONE ANNUALE] ABROGATO	25
[ART. 43 - INDENNITÀ DI FUNZIONE] ABROGATO	25
 TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	
Art. 44 - Obiettivi dell'attività amministrativa	25
Art. 45 - Servizi pubblici Comunali.....	25
Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici	26
Art. 47 - Aziende speciali.....	26
Art. 48 - Struttura delle aziende speciali - Istituzioni – Società per azioni o a responsabilità limitata.....	27
Art. 49 - Convenzioni	27
Art. 50 - Consorzi	27
Art. 51 - Unione dei Comuni.....	27
Art. 52 - Accordi di programma.....	27
 TITOLO V - UFFICI E PERSONALE	
CAPO I - Uffici	
Art. 53 - Principi strutturali e organizzativi).....	28
 CAPO II - Personale direttivo	
Art. 54 - Direttore Generale	28
Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.....	29
Art. 56 - Collaborazioni esterne.....	29
Art. 57 - Ufficio di indirizzo.....	29
Art. 58 - Sistema di controllo interno	29
 CAPO III - Il Segretario Generale	
Art. 59 - Segretario Generale	300
Art. 60 - Funzioni del Segretario Generale.....	300
Art. 61 - Vicesegretario Generale	300
 CAPO IV - Finanza e contabilità	
Art. 62 - Ordinamento	31
Art. 63 - Attività finanziaria del Comune	31
Art. 64 - Amministrazione dei beni Comunali	31
Art. 65 - Bilancio Comunale.....	32
Art. 66 - Rendiconto della gestione	32
Art. 67 - Attività contrattuale	322
Art. 68 - Collegio dei revisori dei conti.....	333
Art. 69 - Tesoreria.....	333
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE	
Art. 70 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.....	33
Art. 71 - Revisione e pubblicità dello Statuto.....	34
Art. 72 - Disposizioni finali e transitorie.....	34
Art. 73- Deroga all'art. 15.....	34

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ORIGINI

La Città di Monopoli, erede culturale di Egnatia, è una libera e civile Università di antica tradizione; gemellata con la Città di Lyss (canton di Berna-Svizzera dal 24-9-1983) e Valona (Albania), per l'altissimo spirito di civismo e di solidarietà dei suoi cittadini è stata insignita della Medaglia d'Argento al merito civile (D.P.R. del 19.4.1972).

Art.1

(Autonomia statutaria)

1. Il Comune di Monopoli rappresenta la Comunità cittadina, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, civile, politico, economico e sociale secondo i principi della Costituzione nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, di cui l'Italia è parte integrante, e dei principi della pace, della solidarietà e della libertà.

Art. 2

(Finalità)

1. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
2. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d'integrazione razziale adoperandosi affinché il concetto di cittadinanza possa fondarsi sempre più sulla residenza anziché esclusivamente sulla nazionalità;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità a uomini e a donne, superando ogni discriminazione basata sulla vita sessuale;
 - f) promozione di iniziative a favore degli emigrati e degli immigrati stabilendo rapporti permanenti con le proprie comunità residenti all'estero;
 - g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione di giovani ed anziani;
 - h) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione, che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e

territoriali;

3. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
4. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni presenti e future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
5. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) garanzia del pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Monopoli; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, attraverso la promozione della partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - f) tutela della vita umana e della sua qualità, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, con il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno alla cura e all'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

(Territorio e sede Comunale)

1. Il territorio del Comune si estende per 156 Km², confina con i comuni di Polignano, Conversano, Castellana, Alberobello e Fasano.
2. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in via Garibaldi n. 6.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4

(Stemma e gonfalone)

1. Lo stemma della Città di Monopoli, per antico privilegio, è costituito da uno scudo ovale a fondo rosso con tre rose bianche disposte due a uno sormontato da una corona a cinque torri.
2. Il gonfalone presenta un drappo rettangolare con quindici pali di colore verde e bianco con la scritta "Città di Monopoli - Medaglia d'argento al merito civile" (D.M. 5624 del 4/5/1972), sotto la quale campeggia lo stemma descritto al precedente comma.
3. L'esposizione del gonfalone nelle pubbliche funzioni è consentita nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze; in ogni caso, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il gonfalone è custodito nell'ufficio del Sindaco.
6. Il sigillo del Comune è di forma circolare, al centro riporta lo stemma descritto al comma 1 e sulla bordatura la dicitura "Città di Monopoli", esso deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi Comunali.
7. I responsabili di uffici e servizi Comunali rispondono al Sindaco della conservazione e dell'uso dei timbri Comunali a loro assegnati.
8. L'uso dei simboli del Comune è consentito per finalità esclusivamente istituzionali. L'uso corretto dei simboli del Comune è affidato al Sindaco.
9. La Città di Monopoli per il giorno 18 aprile istituisce la Festa dello Statuto Comunale.

Art. 5

(Consiglio Comunale dei ragazzi)

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

(Programmazione e cooperazione)

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Bari, con la Regione Puglia.
3. Nello stipulare convenzioni ed accordi di programma con altri enti, al fine di svolgere in modo coordinato ed efficiente funzioni e servizi di interesse intercomunale, il Comune approva espressamente i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il Comune, anche per favorire un efficiente esercizio dei servizi Comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni in ordine ai seguenti settori:
 - a) ordine pubblico;
 - b) turismo;
 - c) tutela dell'ambiente e del territorio;
 - d) trasporti;
 - e) occupazione;
 - f) insediamenti produttivi;
 - g) sanità;
 - h) piani regolatori intercomunali;
 - i) piani di recupero urbanistici;
 - j) piani di sviluppo;
 - k) ogni altra materia di volta in volta individuata con opportuni provvedimenti.

Art. 6 bis

(Pari opportunità)

- 1. In conformità all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 il Comune di Monopoli promuove e garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive integrazioni e modificazioni.**
- 2. In sede di nomina, gli organi competenti garantiscono la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.**

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

(Deliberazioni del Consiglio Comunale)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato rispettivamente dal Presidente o dal Sindaco, per prassi il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 9

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale e delibera nelle materie previste dall'art. 32 della legge nr. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale viene effettuata nella prima seduta del Consiglio. (come previsto dall'art. 31, comma 3 bis, della legge nr. 142/90, introdotto dall'art. 11, comma 3, della legge nr. 265/99);
2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente i quali possono essere revocati con mozione di sfiducia approvata dai Consiglieri con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.
3. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente che viene eletto con le medesime modalità del Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, cui peraltro può intervenire.

6. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti;
7. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto;
8. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio ogni qualvolta lo richieda il Sindaco e, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri Comunali, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti; nel termine di cui alla legge, quando sia presentata mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta;
9. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano.
10. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
11. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
12. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
13. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, chiarezza, legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
14. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10

(Sessioni e convocazione)

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Il Presidente programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste proposte dell'Assemblea, del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun Consigliere presso il domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 2 giorni dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali dal giorno in cui viene convocato il Consiglio Comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

Art. 11

(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori contestualmente all'approvazione del documento di programmazione economica. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

(Commissioni)

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Le Commissioni permanenti hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse Comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze, nei casi in cui richiedano un approfondimento prima della discussione in Consiglio Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, almeno una volta l'anno, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.
6. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri.
7. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, e, previa autorizzazione del Sindaco, dei Dirigenti e dei titolari di uffici Comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale Comunale, dei concessionari dei servizi Comunali, di esperti qualificati nei settori per i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano. Alle Commissioni devono essere invitati i Capigruppo.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
9. L'ordine del giorno e i verbali delle sedute delle Commissioni devono essere esposti per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Art. 13

(Consiglieri)

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio;
3. I Consiglieri Comunali sono tutelati dall'Ente per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, attraverso la copertura delle spese legali occorse in caso di procedimento penale quando si concluda con sentenza di assoluzione passata in giudicato. Altrettanto dicasi per gli eventuali giudizi civili ed amministrativi.
4. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione dei Consiglieri Comunali, ha ottenuto il maggior numero di preferenze dato dalla somma dei voti individuali con quelli della lista di appartenenza. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
5. La mancata partecipazione, non giustificata, a **cinque** sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle consigliere e dei consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo

contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Art. 14

(Diritti e doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno notificati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Ai Consiglieri Comunali spettano:
 - a) l'indennità di presenza nella misura prevista dalla legge;
 - b) ogni altro beneficio previsto dalla legge che tuteli e garantisca l'espletamento delle funzioni
6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri. I Consiglieri Comunali che non si riconoscono più nelle liste elettorali nelle quali sono stati eletti possono confluire o in un gruppo consiliare già costituito o nel gruppo misto che gode degli stessi diritti degli altri gruppi consiliari.
3. È istituita, presso il Comune di Monopoli, la conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge nr. 142/90, e sue modificazioni e integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco può richiederne la convocazione al Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno.

5. La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.
6. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
7. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
8. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale Comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 16

(Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

(Attribuzioni di amministrazione)

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi per obiettivi specifici.

In particolare il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli

Assessori;

- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e sue modificazioni ed integrazioni;
- d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) Nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) Conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

(Attribuzioni di vigilanza)

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

(Attribuzioni di organizzazione)

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- b. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

(Vice Sindaco)

1. Il vice Sindaco, nominato tale, dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 21

(Mozioni di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

(Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco)

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 6 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
3. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23

(Giunta Comunale)

2. La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
6. Ciascun componente della Giunta, per assicurare la massima trasparenza, deve comunicare annualmente i

redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24

(Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori **determinato dalla legge**, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.
2. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

(Nomina)

1. Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. ***In sede di nomina il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne e garantisce sempre la presenza di entrambi i sessi nella giunta.***
2. Il Sindaco può revocare o sostituire uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
5. Gli Assessori cessano dalla carica, oltreché nel caso di decadenza dell'intera Giunta e nel caso di revoca da parte del Sindaco :
 - a. per dimissioni;
 - b. per rimozione con Decreto Ministeriale;
 - c. per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore.
6. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
7. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 26

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le sedute della Giunta avvengono di regola in via ordinaria una volta la settimana nel giorno che sarà stabilito

dallo stesso organo con proprio atto deliberativo.

3. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta il Sindaco o chi ne fa le veci ravvisi la necessità.
4. I punti da inserire nell'ordine del giorno della seduta della Giunta devono essere messi a disposizione degli Assessori almeno 24 ore prima se la seduta è ordinaria, 1 ora prima se la seduta è straordinaria o in caso di urgenza.
5. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia ad apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta Comunale.

Art. 27

(Competenze)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi Comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi Comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Generale;

- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
- p) determina, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- q) approva il Piano esecutivo di gestione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28

(Partecipazione popolare)

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monopoli ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età;
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
4. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento, nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29

(Associazionismo)

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio e regola i rapporti con le associazioni attraverso un regolamento di cui all'art. 28.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
3. Il Comune promuove ed istituisce la consulta delle associazioni.

Art. 30

(Diritti delle associazioni e volontariato)

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative, che incidono sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti dalla richiesta dell'Ente, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
3. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
4. Le associazioni potranno esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
5. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute, previa apposita deliberazione, di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 31

(Consultazioni)

1. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.
2. Il Comune può promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione del Consiglio

Comunale, la consultazione dei residenti in parti della Città o degli appartenenti a singole categorie in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardano

3. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
4. Vengono costituiti il Forum Giovanile e tutte le Consulte di cui il Consiglio Comunale ravvisa la necessità. Le eventuali spese delle Consulte e del Forum Giovanile saranno a carico dell'Amministrazione.

Art. 32

(Petizioni)

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio Comunale, può rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 7 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 700 persone deve essere messa in discussione nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 33

(Proposte)

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 700, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora la proposta riguardi modifiche di Statuto, essa deve essere sottoscritta da almeno 1400 titolari dei diritti di partecipazione.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 34

(Referendum)

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:

- a) quale referendum consultivo, quando lo deliberi il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) quale referendum abrogativo o propositivo quando è richiesto da almeno un decimo dei titolari dei diritti di partecipazione.
- 3. Il referendum non può essere indetto sulle materie escluse dalla legislazione vigente e dal previsto regolamento.
 - 4. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, il tipo di consultazioni, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un'unica tornata annuale.
 - 5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o reiezione e, in quest'ultimo caso, con le maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto.

Art. 35

(Accesso agli atti)

- 1. E' garantito, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi Comunali.
- 2. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.
- 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
- 4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- 6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36

(Diritto di informazione)

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi di legge e del presente Statuto, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2. Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il pubblico con sede nel Palazzo Civico o anche in forma decentrata, con il compito di:
 - a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;

- c) ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazione e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
 - d) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.
3. La pubblicazione degli atti avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nella via Giacomo Vasco, e nella piazza V. Emanuele.
 4. L'affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
 5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
 6. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
 7. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari o con ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
 8. L'Amministrazione Comunale cura l'archiviazione informatica dei dati ed il Consiglio Comunale stabilisce norme per garantirne l'accessibilità.

Art. 37

(Istanze)

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
3. Ciascun elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO ABROGATO

Art. 38

ABROGATO

(Funzioni)

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani

e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il Regolamento.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti e doveri.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni Comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Art. 39

ABROGATO

(Facoltà e prerogative)

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi Comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati
5. I Consiglieri hanno diritto di accesso alle segnalazioni del Difensore Civico al Sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.
6. Il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione delle Consulte di settore.
7. Il Difensore Civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
8. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 40

ABROGATO

(Nomina)

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, entro 6 mesi dal suo insediamento, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su

nominativi proposti da singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Istituto del Difensore Civico.

2. Se nelle prime tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti previsti dal regolamento può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale, che ne predispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.
4. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione e preferibilmente esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea o abbiano fatto parte di un'Assemblea legislativa.
5. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
6. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.
7. Il Difensore Civico si impegna a non presentarsi candidato nel territorio di Monopoli durante i primi tre anni successivi alla cessazione della sua attività
8. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) I parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici
 - c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
 - e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Generale.

Art. 41

ABROGATO

(Decadenza)

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico,

sarà il Consiglio Comunale a provvedere entro 30 giorni ad avviare il procedimento per la nuova nomina.

Art. 42

ABROGATO

(Relazione annuale)

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 43

ABROGATO

(Indennità di funzione)

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato con deliberazione del Consiglio Comunale da approvarsi prima della votazione per la sua nomina.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 44

(Obiettivi dell'attività amministrativa)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 45

(Servizi pubblici Comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della

comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 46

(Forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme previste dalla legge:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 47

(Aziende speciali)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche a di fuori del territorio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 48

(Struttura delle aziende speciali - Istituzioni – Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto per la struttura delle aziende speciali, le istituzioni e società per azioni, si rimanda alle norme legislative vigenti e ai regolamenti.

Art. 49

(Convenzioni)

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50

(ConSORZI)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 36, 3 ° comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 51

(Unione dei Comuni)

1. Le unioni di comuni sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza

Art. 52

(Accordi di programma)

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, fondato sul consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della

Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 53

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 54

(Direttore Generale)

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi comunali e delle norme legislative vigenti.

Art. 55

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge nr. 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 56

(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, il programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 57

(Ufficio di indirizzo)

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 504/92.

Art. 58

(Sistema di controllo interno)

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno sono disciplinati dal regolamento di contabilità in base ai principi dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, nr. 286.

CAPO III

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 59

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Generale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 60

(Funzioni del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta scritta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 61

(Vicesegretario Generale)

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario Generale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario Generale collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 62

(Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune recepisce i principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27.7.2000 nr. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", nonché quelli previsti negli articoli 68 del D.P.R. 287/92 e 2-quater del D.L. 564/94, così come modificato dall'art. 27 della legge nr. 28/99, relativi all'esercizio del potere dell'autotutela, rinviandone la specifica disciplina ad appositi regolamenti o adeguando quelli esistenti.

Art. 63

(Attività finanziaria del Comune)

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici Comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 64

(Amministrazione dei beni Comunali)

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali Comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del titolo terzo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso

con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 65

(Bilancio Comunale)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 66

(Rendiconto della gestione)

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge..
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 67

(Attività contrattuale)

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori o di forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 68

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, **secondo i criteri stabiliti dalla legge**.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo una apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 69

(Tesoreria)

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
 - b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 10 giorni.
 - c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
 - e) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 70

(Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali)

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi

comunalì, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge nr. 212 dl 27 luglio 2000 in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 71

(Revisione e pubblicità dello Statuto)

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di un terzo dei componenti del Consiglio o di 1.400 titolari dei diritti di partecipazione, previo esame di ammissibilità del Segretario Generale . Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
2. La abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.
3. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

Art. 72

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente Statuto approvato con deliberazione nr. 78 del 4.7.1991 e pubblicato sul Bollettino Regionale nr. 211 del 19.11.1991.
2. Entro un anno dalla sua esecutività, il Consiglio Comunale delibera l'adozione o l'adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto.
3. Fino all'emanazione dei Regolamenti di cui al comma precedente, restano in vigore le norme poste dal Comune in base alla legislazione anteriore, compatibili con le leggi e con lo Statuto.
4. Entro due anni dall'approvazione dello Statuto, una commissione composta dal Sindaco o un suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, dal Segretario Generale, dal Difensore Civico, se nominato, e da un rappresentante delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, se nominato, deve verificare l'andamento dell'attuazione dello Statuto stesso e può proporre eventuali modifiche.

Art. 73

(Deroga all'art. 15)

1. Sono fatti salvi i gruppi consiliari già costituiti alla data di approvazione del presente Statuto.